



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6861

Seduta del 12/07/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Sorte

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AI COLLEGAMENTI FERROVIARI SOVRAREGIONALI E TRANSFRONTALIERI
NONCHE' ALLE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER GLI ANNI 2017
E 2018, AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10 GIUGNO 2014

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Valeria Chinaglia

Il Direttore Generale Aldo Colombo

L'atto si compone di 25 pagine

di cui 16 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto “Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”, con particolare riguardo all’art. 44, relativo al sistema tariffario regionale;
- il Regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 “Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 L.R. 6/2012)”, di seguito chiamato “Regolamento” ed in particolare quanto previsto dagli artt. 3 relativamente alle modalità di tariffazione delle relazioni ferroviarie interessanti le altre Regioni e il Cantone Ticino; 26, relativo alle modalità di adeguamento delle tariffe; 39, c.3 relativamente al periodo transitorio; l’Allegato A relativo all’algoritmo per il calcolo dell’adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. 6 agosto 2012 n.3931 “Adeguamento tariffario per l’anno 2012 dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento regionale n. 5/2002 “nuovo sistema tariffario”;
- la d.g.r. 23 maggio 2014 n. 1870 “Sistema di monitoraggio regionale “Muoversi” – attuazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e del D.P.C.M. 11 marzo 2013”;
- la d.g.r. 9 gennaio 2015 n. 3007 “Assegnazione delle risorse per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico a seguito della legge di stabilità regionale 2015”;
- la d.g.r. 14 luglio 2015 n.3823 “Determinazioni in materia di tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2015 e 2016 ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014”;
- la d.g.r. 20 giugno 2016 n. 5321 “Determinazioni in materia di tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2016 e 2017 ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014”;
- il d.d.s. n. 3850 del 5 aprile 2017 “Sistema informativo regionale di monitoraggio “Muoversi” – modifiche in attuazione alle determinazioni dell’osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che:

- per le relazioni ferroviarie tra due o più regioni, dal 2007, è in uso il metodo di calcolo delle tariffe con l'algoritmo così detto "Sovraregionale";
- tale algoritmo, nel corso degli anni, ha palesato delle criticità applicative su alcune relazioni con conseguenti livelli tariffari iniqui in confronto ad analoghe distanze interamente comprese nel territorio di una regione;
- in conseguenza di quanto sopra, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, attraverso la specifica Commissione Interregionale Infrastrutture e Mobilità, ha attivato un tavolo tecnico avente l'obiettivo, superando le attuali criticità, di individuare un nuovo metodo di calcolo delle tariffe delle relazioni tra regioni, senza determinare rilevanti impatti sugli introiti da tariffa;
- per l'applicazione di tale metodo di calcolo è necessario che le Regioni deliberino le tariffe dei servizi ferroviari fino alla distanza dei 700 chilometri;
- l'allegato A della d.g.r. 3007/2015 contiene già le modalità per calcolare le tariffe del Sistema Tariffario Integrato Lineare, in adozione sui servizi ferroviari, relative alle distanze superiori a quelle riportate in tabella;
- verificato che il nuovo metodo di calcolo non determina significativi impatti sugli introiti da tariffa di Trenord e risolve le criticità della tariffa "Sovraregionale" in uso senza gravare in maniera rilevante sugli utenti ma, anzi, determinando significativi benefici per le tariffe degli abbonamenti su alcune relazioni;
- a seguito del tavolo tecnico, la Commissione Interregionale Infrastrutture e Mobilità, nella seduta del 21 giugno 2017 ha dato mandato al Coordinamento Tecnico di predisporre il documento di sintesi finale, da sottoporre all'attenzione delle Regioni prima della prossima seduta della Commissione per un'approvazione dell'intera proposta, comprensiva anche della parte già deliberata relativa agli abbonamenti;

RITENUTO di conseguenza opportuno approvare le modalità di tariffazione delle relazioni ferroviarie tra più regioni, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fatti salvi eventuali correttivi che potrebbero intervenire a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

PRESO ATTO che dal prossimo cambio orario è prevista l'attivazione dei servizi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

transfrontalieri sulla nuova linea ferroviaria Mendrisio-Varese;

CONSIDERATO che:

- il vigente accordo con il Cantone Ticino “Intesa tra la Regione Lombardia della Repubblica Italiana e la Repubblica e Cantone Ticino (Confederazione Svizzera) per la gestione coordinata della linea Mendrisio – Varese, e lo sviluppo del servizio ferroviario nella regione in subrica”, nonché la cosiddetta “Intesa dei Castelli” tra Regione Lombardia, Cantone Ticino, Ferrovie dello Stato, Ferrovie Federali Svizzere, TILO e Trenord, prevedono che il trasporto transfrontaliero via ferrovia sia favorito anche individuando titoli di viaggio unificati tra i sistemi tariffari esistenti in Lombardia e Ticino;
- per lo studio delle modalità di tariffazione delle relazioni transfrontaliere è stato costituito un gruppo di lavoro congiunto tra i soggetti interessati, Regione Lombardia, Cantone Ticino, TILO e Trenord;
- il 28 febbraio 2017 i Direttori con competenza in materia di trasporto pubblico di Regione Lombardia e Cantone Ticino hanno inviato alle imprese di trasporto la metodologia di tariffazione e i requisiti minimi della rete di vendita che gli Enti richiedono alle aziende di attivare a partire dall'entrata in funzione della nuova infrastruttura ferroviaria;

RITENUTO di conseguenza opportuno approvare le modalità di tariffazione delle relazioni ferroviarie transfrontaliere e i requisiti minimi della rete di vendita, così come riportati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che, con d.d.s. del 19 febbraio 2015 n. 1269, Regione ha affidato a Eupolis Lombardia l'incarico “Indagine di customer satisfaction del Trasporto Pubblico in Lombardia – anni 2015-2017” - Codice Eupolis TER15008/001 - i cui risultati sono sintetizzati nel documento trasmesso a Regione da Eupolis Lombardia con posta elettronica certificata in data 13 giugno 2017;

CONSIDERATO che:

- la d.g.r. 5321/2016 ha stabilito il termine del 30 aprile 2017 per la disponibilità a Regione dei dati di monitoraggio riferiti all'anno 2016, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi per quanto riguarda l'adeguamento ordinario annuale per l'anno 2017;
- gli Enti competenti e le aziende hanno provveduto all'aggiornamento del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sistema di monitoraggio regionale "Muoversi";

- Regione, con nota del 19 aprile 2017 (protocollo n. S1.2017.0014318), come previsto dalla d.g.r. 5321/2016 ha richiesto a Trenord, la rendicontazione dei dati del venduto dei titoli integrati lo Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL) e lo Viaggio Ovunque in Provincia (IVOP) nel periodo 1° maggio 2016 – 30 aprile 2017; rendicontazione successivamente, trasmessa a Regione Lombardia dalla stessa azienda Trenord in data 17 maggio 2017 (prot. reg. n. S1.2017.18724) e integrata in data 6 giugno 2017 (prot. Reg. n. S1.2017.22490);

PRESO ATTO che in base a quanto stabilito dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2016 e il mese di aprile 2017, la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati è pari al 1,71%, mentre la variazione dello stesso indice per il settore trasporti è pari al 5,22%, risultando quindi la media prevista dal Regolamento pari al 3,47%;

DATO ATTO che, sulla base dei dati di monitoraggio disponibili alla scadenza prevista dalla d.g.r. 5321/2016, nonché di quelli forniti da Trenord in merito al venduto dei titoli integrati "lo viaggio", ai quali si aggiungono i risultati dell'indagine di customer satisfaction regionale, sono stati calcolati i risultati dell'algorithm previsto dal Regolamento in riferimento agli obiettivi indicati nelle d.g.r. 5321/2016;

RILEVATO conseguentemente che la quota dell'adeguamento tariffario per l'anno 2017, calcolata ai sensi del Regolamento, risulta determinata nel valore pari all'1,73%, come meglio dettagliato nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che:

- la d.g.r. 5321/2016, con riferimento agli adeguamenti relativi agli anni 2015 e 2016, ha disposto il rinvio della contabilizzazione dei relativi valori negativi all'incremento ordinario previsto per l'anno 2017;
- l'adeguamento tariffario per l'anno 2017, risulta pari allo 0,93%, al netto dei valori negativi relativi agli anni 2015 e 2016;
- le imprese di trasporto negli anni 2015 (-0,17% per 2 anni) e 2016 (-0,62% per 1 anno) hanno beneficiato di maggiori introiti nella misura complessiva di 0,96%, pur a fronte di un quadro economico deflattivo, determinati dalla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

mancata riduzione dei livelli tariffari;

- il beneficio derivante dai maggiori introiti degli anni 2015 e 2016 risulta di entità confrontabile all'applicazione dell'adeguamento delle tariffe nel periodo settembre 2017-agosto 2018, nella misura dell'0,93%;

RITENUTO, conseguentemente, in relazione all'adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico regionale, di:

- definire per l'anno 2017 la misura dell'1,73% relativa al valore dell'adeguamento delle tariffe del sistema tariffario integrato regionale;
- contabilizzare gli adeguamenti previsti per gli anni 2015 e 2016, i cui valori negativi sono riportati nella d.g.r. 5321/2016, detraendoli dalla misura definita per l'anno 2017, risultando una misura pari a 0,93%;
- compensare i maggiori introiti degli ultimi 2 anni derivanti dalla mancata riduzione dei livelli tariffari con i maggiori introiti che deriverebbero dall'applicazione della misura dell'0,93% relativa al periodo settembre 2017-agosto 2018;
- confermare i valori tariffari contenuti nell'Allegato A della d.g.r. 3007/2015;
- contabilizzare la misura dell'incremento per l'anno 2017 pari a 0,93%, in occasione dell'adeguamento ordinario previsto per l'anno 2018;

CONSIDERATO che i livelli tariffari di cui all'Allegato A della d.g.r. 3007/2015, ai sensi dell'art. 26 comma 9 del Regolamento, sono al lordo delle imposte e delle tasse in vigore e che l'aliquota IVA applicata ai titoli di viaggio è quella ridotta al 10%;

RITENUTO opportuno, in caso di incremento dell'aliquota IVA da parte dello Stato, procedere, con successivo atto amministrativo, a rivedere i valori dei livelli tariffari di cui all'Allegato A della d.g.r. 3007/2015;

PRESO ATTO che l'indagine di customer satisfaction regionale 2017, sopra richiamata, ha individuato quali fattori principali di qualità del servizio percepita dall'utenza i seguenti indicatori riportati in ordine di priorità:

- frequenza delle corse (indice di rilevanza percepita 1,24);
- puntualità del servizio (indice di rilevanza percepita 0,87);
- coincidenza tra mezzi (indice di rilevanza percepita 0,46);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- rispetto programma delle corse - regolarità – (indice di rilevanza percepita 0,38);

CONSIDERATO che:

- l'art. 26, comma 3, lettera c) del Regolamento prevede tra i parametri la puntualità, con particolare riferimento alle fasce orarie di maggiore frequentazione, attualmente disponibili solo in ambito ferroviario;
- il Contratto di Servizio tra Regione e Trenord prevede per il 2017, l'obiettivo di una puntualità, riferita alla fascia di punta dei giorni feriali, pari all'89%;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento vigente, il valore dell'indicatore rilevato l'anno precedente è da considerare indicativamente quale valore di riferimento per l'anno successivo;

RICHIAMATO il Regolamento che prevede, tra l'altro, che:

- all'art. 26, c. 1, lett. b) gli adeguamenti tariffari sono definiti con propri provvedimenti dagli Enti regolatori (Agenzie per il TPL, Comuni di cui all'art. 6, comma 3, lettera f) della l.r. 6/2012, Ente per la Navigazione di cui all'art. 40, comma 5 della l.r. 6/2012) per quanto concerne gli adeguamenti delle tariffe dei titoli di rispettiva competenza;
- all'art. 26, c. 2, gli adeguamenti di competenza degli Enti regolatori sono determinati con provvedimento di questi ultimi di norma entro il 15 luglio di ogni anno, con decorrenza dal 1 settembre del medesimo anno;
- gli obiettivi di cui all'art. 26, c. 3 lett. b) sono stabiliti, anche su base pluriennale, dalla Giunta Regionale e dagli Enti regolatori per quanto di competenza di norma nell'ambito dei provvedimenti di adeguamento relativi all'anno trascorso, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 39, comma 4;

CONSIDERATO che, alla data odierna, tutte le Agenzie per il TPL e l'Ente per la Navigazione risultano costituiti;

RITENUTO quindi, necessario individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario 2018 da applicarsi unicamente ai valori deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del Regolamento, così come definiti nell'allegato D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO, altresì, che gli Enti Regolatori ai sensi del Regolamento (Agenzie per il TPL, Comuni di cui all'art. 6, comma 3, lettera f) della l.r. 6/2012, Ente per la Navigazione di cui all'art. 40, comma 5 della l.r. 6/2012) devono:

- individuare, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2018;
- procedere alla comunicazione alla Regione dei provvedimenti adottati, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;
- effettuare le verifiche sulla rete di vendita previste dall'art. 30 comma 3, lettere b) e c), del Regolamento;

CONSIDERATO, inoltre, ai fini dell'adeguamento ordinario annuale per l'anno 2018, che gli Enti competenti e le aziende di trasporto ferroviario devono fornire alla Regione entro il 30 aprile 2018 i dati riferiti all'anno 2017, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modalità di tariffazione delle relazioni ferroviarie tra più regioni, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fatti salvi eventuali correttivi che potrebbero intervenire a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
2. di approvare le modalità di tariffazione delle relazioni ferroviarie transfrontaliere e i requisiti minimi della rete di vendita, così come riportati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di confermare, per le motivazioni richiamate in premessa, i valori tariffari contenuti nell'Allegato A della d.g.r. 3007/2015, fino all'adeguamento ordinario previsto per l'anno 2018, in occasione del quale sarà contabilizzata la misura dell'0,93% relativa all'anno 2017, derivante dalla misura dell'1,73% così come meglio dettagliato nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, al netto dei valori negativi degli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- adeguamenti tariffari relativi agli anni 2015-2016;
4. in caso di incremento dell'aliquota IVA da parte dello Stato, di procedere, con successivo atto amministrativo, ad adeguare i livelli tariffari di cui all'Allegato A della d.g.r. 3007/2015;
 5. di individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario 2018 da applicarsi unicamente ai valori deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del Regolamento, così come definiti nell'allegato D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 6. di stabilire che gli Enti Regolatori ai sensi del Regolamento (Agenzie per il TPL, Comuni di cui all'art. 6, comma 3, lettera f) della l.r. 6/2012, Ente per la Navigazione di cui all'art. 40, comma 5 della l.r. 6/2012):
 - individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c.4 del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2018;
 - procedano alla comunicazione dei provvedimenti adottati, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;
 - effettuino le verifiche sulla rete di vendita previste dall'art. 30 comma 3, lettere b) e c), del Regolamento;
 7. di stabilire che siano forniti alla Regione entro il 30 aprile 2018 i dati riferiti all'anno 2017, da parte delle aziende di trasporto e degli Enti Locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autofilometrotranviari, ovvero dalle Agenzie per il TPL secondo le modalità di invio definite da apposite disposizioni regionali, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi;
 8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it. nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del DLgs 33/13.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

ALLEGATO A)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della

D.G.R n.°

Modalità di tariffazione delle relazioni ferroviarie tra più regioni

Costruzione della tariffa

La tariffa per le relazioni tra regioni è calcolata sulla base del seguente algoritmo, elaborato sulla base del principio di "proporzionalità al prezzo":

$$P(AS)_{(R_1 - R_2)Tot Km} = P(R_1, Tot Km) \times \frac{P(1,1)}{P(1,1)+P(2,2)} + P(R_2, Tot Km) \times \frac{P(2,2)}{P(1,1)+P(2,2)}$$

con: P(1,1): Prezzo a tariffa Regione 1 su tratta Regione 1; P(2,2): Prezzo a tariffa Regione 2 su tratta Regione 2

Un esempio applicativo dell'algoritmo è quello che segue, ove viene calcolata la tariffa per una corsa semplice che ha origine nella Regione X e termina nella Regione Y.

Nella Regione X si percorrono 61 km con una tariffa corrispondente allo scaglione di percorrenza 70 Km $P(X, 70Km) = 6 \text{ €}$.

Nella Regione Y si percorrono 18 km con una tariffa corrispondente allo scaglione di percorrenza 20 Km $P(Y, 20Km) = 2,60 \text{ €}$.

Complessivamente la corsa è di 79 Km con una tariffa corrispondente allo scaglione di percorrenza 80 Km, che nella Regione X costa $P(X, 80 Km) = 6,65 \text{ €}$ e nella Regione Y costa $P(Y, 80 Km) = 7,50 \text{ €}$

Esempio Corse Semplici:

- ✓ Regione X: 61Km - scaglione 70Km
- ✓ Regione Y: 18Km - scaglione 20Km
- ✓ Km Tot: 79 - scaglione 80Km

$$P(AS) = P(X, 80Km) \times \frac{P(X, 70 Km)}{P(X, 70 Km) + P(Y, 20 Km)} + P(Y, 80Km) \times \frac{P(Y, 20 Km)}{P(X, 70 Km) + P(Y, 20 Km)}$$

$$P(AS) = 6,65 \times \frac{6,00}{(6,00+2,60)} + 7,50 \times \frac{2,60}{(6,00+2,60)} = 6,90 \text{ €}$$

L'algoritmo garantisce che la nuova tariffa interregionale $P(AS) = 6,90 \text{ €}$

- non sarà mai superiore a quello per la distanza totale percorsa nella regione con la tariffa più alta (la Regione Y)
- non sarà mai inferiore a quello per la distanza totale percorsa nella regione con la tariffa più bassa (la Regione X)
- sarà pari a quella per la distanza totale percorsa all'interno di una regione, qualora le regioni attraversate abbiano la stessa tariffa (prezzo e scaglione).

Laddove la tariffa così calcolata risultasse inferiore a quella di uno spostamento più breve, si applicherà la stessa tariffa dello spostamento più breve.

Titoli di viaggio

Il metodo di calcolo si applica di minimo per la commercializzazione di:

- biglietti ordinari;
- abbonamenti mensili.

Ambito di validità della tariffa interregionale

La tariffa si applica per le relazioni con distanza massima di 700 km.

I confini lombardi considerati per il calcolo della tariffa sono i medesimi già in uso per la tariffa sovraregionale:

Area Confinante	Linee di transito	Stazione di confine
Piemonte	Gallarate-Arona	Sesto Calende
	Mortara-Alessandria	Torreberetti
	Mortara-Vercelli	Palestro
	Mortara-Novara	Albonese
	Mortara-Casale	Terranova Monferrato
	Voghera-Tortona	Pontecurone
	Rho-Novara	Trecate
	Saronno-Novara	Novara
Emilia Romagna	Broni-Piacenza	Castel San Giovanni
	Milano-Piacenza	Piacenza
	Olmeneta-Castelvetro	Cremona
	Piadena-Parma	Mezzani-Rondani
	Mantova-Modena	Gonzaga-Reggiolo
	Nogara-Bologna	Poggio Rusco
Veneto	Brescia-Verona	Peschiera del Garda
	Mantova-Verona	Mozzecane
	Mantova-Nogara	Bonferraro
	Nogara-Bologna	Ostiglia

Gestione del transitorio

Per garantire che il passaggio dall'attuale metodo di calcolo al nuovo metodo di calcolo non determini significative ripercussioni economiche sugli introiti si opererà come segue.

Il nuovo algoritmo avrà validità a partire dal 1° luglio 2017 e avrà immediata applicazione sugli abbonamenti.

Per le corse semplici:

- le tariffe saranno congelate ai livelli tariffari applicati al 1° luglio 2017;
- gli aumenti saranno gestiti col nuovo algoritmo a seguito degli adeguamenti deliberati dalle Regioni successivamente al 1° luglio 2018.

ALLEGATO B)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della
D.G.R n.°

**Modalità di tariffazione delle relazioni ferroviarie
transfrontaliere e requisiti minimi della rete di vendita**

Costruzione della tariffa

La tariffa per le relazioni transfrontaliere è composta come somma della tariffa ferroviaria lombarda calcolata fino al confine tariffario e della tariffa del sistema integrato della Comunità tariffale Arcobaleno per la parte ticinese.

Per le relazioni che hanno origine e termine in Lombardia, via Ticino, per la parte italiana la tariffa è calcolata sulla base dei chilometri percorsi nelle due tratte (es. Como-Varese = tariffa ferroviaria lombarda per lo scaglione 16-20 km derivante dalla somma dei 5 km della tratta Como-Chiasso e degli 11 della tratta Gaggiolo-Varese). Per la parte ticinese (Gaggiolo-Chiasso) la tariffa ricomprende le due zone 140+150 di Arcobaleno.

Tale metodo di calcolo potrà essere rivisto a seguito dell'introduzione dei sistemi tariffari integrati nei bacini di mobilità di Como e Varese.

Alle tariffe deve essere detratta l'IVA ai sensi delle legislazioni nazionali vigenti.

L'adeguamento dei livelli tariffari può avvenire in coincidenza degli adeguamenti applicati negli ambiti regionali lombardi e ticinesi.

La tariffa transfrontaliera per spostamenti occasionali verso l'aeroporto di Malpensa è stabilita in autonomia dal gestore dei servizi ferroviari in conformità al contratto di servizio vigente per la parte lombarda.

Titoli di viaggio

Anche ai sensi della normativa IVA, le aziende dovranno garantire la vendita di un unico titolo di viaggio a tariffa transfrontaliera, di minimo per:

- Biglietto singolo intero/ridotto, 1° e 2° classe
- Abbonamento mensile adulti, 1° e 2° classe

Il biglietto ridotto si applica per le rispettive tratte:

- Ai minori di 14 anni in Lombardia,
- Ai minori di 16 anni in Svizzera e ai possessori di abbonamento metà prezzo.

Il cosiddetto "biglietto TILO" valido attualmente sulle tratte ferroviarie Bellinzona-Chiasso-Milano e Bellinzona-Luino-Malpensa sarà sostituito dal nuovo titolo di viaggio qui descritto, a decorrere dalla data che sarà comunicata da Regione Lombardia.

Condizioni di trasporto

I titoli di viaggio sono validi per le fermate intermedie e danno accesso ai servizi integrati del sistema Arcobaleno nell'ambito delle zone in possesso dell'utente.

Le aziende di trasporto regoleranno, tenendo in considerazione le norme valide in ambito regionale:

- modalità di rimborso;
- sanzioni;
- durata temporale di biglietti e abbonamenti;

- mutuo riconoscimento delle tessere di riconoscimento in appoggio agli abbonamenti.

Le condizioni di trasporto applicate devono essere approvate da Regione Lombardia secondo le modalità previste dal contratto di servizio vigente.

Ambito di validità della tariffa transfrontaliera

I limiti tariffari per il calcolo della tariffa transfrontaliera sono individuati nelle seguenti stazioni:

- corridoio Chiasso-Como, confine dei sistemi tariffari regionali: Chiasso
- corridoio Ranzo-Pino confine, confine dei sistemi tariffari regionali: Pino Confine; i titoli di viaggio del sistema Arcobaleno possono includere la stazione di Pino-Tronzano, quelli a tariffa ferroviaria lombarda sono emessi fino a Ranzo-Sant'Abbondio
- corridoio Stabio-Gaggiolo, confine dei sistemi tariffari regionali per il calcolo della tariffa transfrontaliera: Stabio Transit; i titoli di viaggio del sistema Arcobaleno possono includere la stazione di Gaggiolo, quelli a tariffa ferroviaria lombarda sono emessi fino a Stabio.

Gli Enti si riservano di individuare, nelle aree di confine, ulteriori possibili estensioni di validità al di fuori del territorio di competenza delle tariffe applicate in ambito cantonale/regionale ove questo serva a favorire l'utilizzo dei servizi su specifiche OD.

La tariffa transfrontaliera è venduta, di minimo, con le seguenti origini/destinazioni:

Lato Lombardia: tutte le stazioni ricomprese nelle seguenti tratte

- Da Milano a Chiasso via Monza-Seregno e via Bovisa-Camnago;
- Da Malpensa a Gaggiolo;
- Da Malpensa a Pino-Tronzano;

Ulteriori estensioni riguarderanno prioritariamente:

- Da Arcisate a Porto Ceresio
- da Saronno a Laveno FNM,
- da Lecco a Como San Giovanni
- (in seguito all'apertura della stazione unica di Como-Camerlata): da Saronno a Como;

Lato Ticino:

- tutto il perimetro della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA).

Rete di vendita minima

Il gestore dei servizi ferroviari, in conformità al vigente contratto di servizio, garantisce la vendita dei titoli di viaggio a tariffa transfrontaliera nell'ambito di validità della tariffa stessa sopra definito:

- in stazione¹

¹ Lato Lombardia si intende per vendita in stazione, la presenza di un punto vendita entro i 200 metri dalla stazione

- online
- per i soli biglietti, a bordo treno senza sovrapprezzo nel caso non sia disponibile un punto vendita funzionante in stazione.

Le imprese di trasporto operanti in Ticino garantiscono la vendita dei biglietti transfrontalieri:

- agli sportelli
- online
- ai distributori automatici (stazioni ferroviarie e fermate bus urbane)
- sui veicoli dotati di apparecchio di vendita (bus regionali)

Riparto degli introiti

Gli introiti delle tariffe transfrontaliere sono così divisi:

- al gestore dei servizi ferroviari in Lombardia spetta la quota derivante dalla tariffa ferroviaria lombarda;
- alla CTA spetta la quota derivante dalla tariffa del sistema integrato Arcobaleno.

Ulteriori richieste

Al fine di favorire la mobilità pubblica, le aziende, nell'ambito di validità della tariffa transfrontaliera, studieranno:

- la vendita di altri titoli di viaggio a tariffa transfrontaliera, anche omogeneizzando le categorie beneficiarie di scontistiche, e la mutua riconoscibilità di "Io viaggio – in famiglia" e "Carta Junior/Carta bambini accompagnati"
- la validità dei titoli Io Viaggio Ovunque in Lombardia sul corridoio Chiasso – Mendrisio - Gaggiolo;
- la validità dell'abbonamento metà prezzo/abbonamento generale nelle tratte lombarde in prossimità del confine;
- un biglietto integrato che favorisca il trasporto a bordo delle bici.

ALLEGATO C)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della
D.G.R n.°

**Risultati algoritmo di calcolo per l'adeguamento delle tariffe del
trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2017**



Algoritmo di calcolo

Gli indici e gli obiettivi sono definiti nella d.g.r. 5321/2016 e riguardano gli aspetti più significativi di qualità e quantità dei servizi di trasporto pubblico individuati tra quelli elencati nel comma 3, dell'art. 26 del Regolamento: Puntualità, Offerta dei servizi (quale la Frequenza), Regolarità, Avanzamento dell'integrazione tariffaria (quale il numero viaggi con i titoli integrati regionali "Io viaggio").

I dati derivano da:

- Puntualità (I), regolarità (n° corse sopresse), vettorekm per il calcolo delle soglie di disponibilità dei dati: sistema di monitoraggio regionale "Muoversi", estrazione 3 maggio 2017,
- Indagine di customer satisfaction condotta da Eupolis Lombardia nel mese di aprile 2017,
- Numero di viaggi mese effettuati da utenti con titoli integrati regionali "Io viaggio": dati del venduto "Io viaggio" forniti da Trenord nel mese di maggio 2017.

$$\% \text{ Adeguamento} = \alpha * (\frac{1}{2} + \beta)$$

α = valore corrispondente alla media aritmetica tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (generale senza tabacchi) e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT;

$\beta = \sum_i$ indicatori di qualità;

dove $i = 1,2,3,4$.

$$\alpha_{2017} = 3,47\%$$

indicatore di qualità		Valore
Parametro inferiore al valore di riferimento	-0,5/n° obiettivi individuati (4 per il 2017)	-0,125
Parametro obiettivo sostanzialmente invariato	0	
Parametro superiore al valore obiettivo	+1/ n° obiettivi individuati (4 per il 2017)	+0,250

Pertanto, il valore % di ogni indicatore di qualità è pari a:

-0,433% se il parametro è inferiore al valore di riferimento

+0,866% se il parametro è superiore al valore obiettivo

Puntualità - Indicatore di qualità 1

Sotto il valore di riferimento Servizio ferroviario: I < 82,0% Servizi urbani e interurbani: I < 98%	-0,433%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0
Sopra il valore obiettivo Servizio ferroviario: I >= 88,0% Servizi urbani e interurbani: I >= 98,5% Valutazione Customer Satisfaction >= 6,85	+0,866%

Verifica soglia disponibilità dati (95,0% vetturekm prodotte)

94,3%*

*Valore ottenuto come media pesata del 90,3% (servizi urbani e interurbani) e 100% (servizi ferroviari)

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto per adeguamento
I servizi automobilistici	97,1%	-0,433%***
I servizi ferroviari	84,5%	
Customer Satisfaction	6,64 **	

** il valore è la media pesata di 7,05 in ambito urbano (peso vetturekm 0,25), 7,06 in ambito interurbano (peso vetturekm 0,75), 6,38 in ambito ferroviario (peso vetturekm 1).

***: in conseguenza del mancato raggiungimento della soglia di disponibilità dei dati

Frequenza - Indicatore di qualità 2

Sotto il valore di riferimento Valutazione Customer Satisfaction < 6,85	-0,433%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0
Sopra il valore obiettivo Valutazione Customer Satisfaction >= 6,95	+0,866%

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Customer Satisfaction	7,36	+0,866

Regolarità - Indicatore di qualità 3

Sotto il valore di riferimento Corse soppresse > 0,90%	-0,433%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0
Sopra il valore obiettivo Corse soppresse <=0,80% e Valutazione Customer Satisfaction >= 7,00	+0,866%

Verifica soglia disponibilità dati (95,0% vetturekm prodotte)	94,0%
---	--------------

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Indice	0,87%	-0,433%*
Customer Satisfaction	7,17	

**: in conseguenza del mancato raggiungimento della soglia di disponibilità dei dati*

Numero di viaggi/mese con titoli integrati "lo viaggio ovunque in Lombardia" (IVOL) e "lo viaggio ovunque in Provincia" (IVOP) - Indicatore di qualità 4

Sotto il valore di riferimento N° di viaggi/mese < 3,00 mln	-0,433%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0
Sopra il valore obiettivo N° di viaggi/mese >= 3,30 mln	+0,866%

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
N° di viaggi/mese	3,25 mln	0%

RIEPILOGO COMPLESSIVO:

Adeguamento 2016	
Quota base 1/2 α	1,73%
1. Puntualità	-0,433%
2. Frequenza	-0,433%
3. Regolarità	+0,866
4. N° di viaggi con IVOL e IVOP	0%
Risultato indicatori qualità	0%
TOTALE ADEGUAMENTO TARIFFE 2016	1,73%

ALLEGATO D)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della
D.G.R n.°

**Indicatori e obiettivi per l'adeguamento ordinario per l'anno
2018**



Adeguamento ordinario 2018

Gli indicatori di qualità da utilizzare per il calcolo dell'adeguamento tariffario per l'anno 2018 sono i seguenti:

1) Puntualità

L'indice è calcolato prendendo l'I5 (percentuale di corse arrivate in orario entro 5') o l'indice ad esso più prossimo per i servizi su cui questo non viene rilevato.

Per i servizi ferroviari il riferimento è alla fascia di punta, così come individuata nei contratti di servizio, dei giorni feriali da lunedì a venerdì.

Per i servizi automobilistici l'indice si riferisce all'intera giornata e sulla settimana completa.

a. Periodo di rilevamento: 2° semestre 2017/1° semestre 2018 per la customer satisfaction)

b. Valore di riferimento:

- servizio ferroviario: 84,5%
- servizi urbani e interurbani: 98,0%

c. Valore obiettivo:

- servizio ferroviario: 89,0%
- servizi urbani e interurbani: 98,5%
- indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale superiore od uguale a 6,85,

d. Note:

- 95,0% calcolato su tutte le vetturekm 2017 (come somma di servizi urbani, interurbani e ferroviari);
- l'indice è ottenuto:
 - per quanto riguarda i servizi urbani e interurbani pesando i vari indicatori sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 1/3 per i servizi urbani, 1 per i servizi interurbani;
 - per quanto riguarda la customer satisfaction pesando i vari indicatori sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per i servizi interurbani, 1,00 per i servizi ferroviari.
- esclusione delle cause di forza maggiore così come previste dai rispettivi contratti;
- l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se entrambi i valori 2017 si attestano tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 3 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate

2) Frequenza

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

a. Periodo di rilevamento: 2° semestre 2017/1° semestre 2018.

b. Valore di riferimento: voto pari a 7,35 per la customer regionale,

c. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,50 per la customer regionale.

d. Note:

L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)

3) **Regolarità**

L'indice è unico per tutti i servizi: corse soppresse (totale+parziale)/totale pesato sulla base delle vetturekm.

- a. Periodo di rilevamento: 2017 (2° semestre 2017/1° semestre 2018 per la customer satisfaction)
- b. Valore di riferimento: 0,90%
- c. Valore obiettivo: 0,80% e un indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale superiore od uguale a 7,20,
- d. Note:
 - 95,0% calcolato su tutte le vetturekm 2017;
 - esclusione delle cause di forza maggiore previste dai rispettivi contratti o, in caso di mancanza, quelle soppresse a causa di sciopero.
 - l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
 - per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate

4) **Numero di viaggi mensili medi con titoli integrati "Io viaggio ovunque in Lombardia" (IVOL) e "Io viaggio ovunque in Provincia" (IVOP)**

Il numero dei viaggi è calcolato moltiplicando il dato dei titoli di viaggio medi venduti al mese per i seguenti fattori di conversione

Titolo di viaggio	N° di viaggi convenzionali
Giornaliero	2
Bigiornaliero	4
Trigiornaliero	6
Settimanale	14
Mensile	60
Trimestrale	180
Annuale	720

- a. Periodo di rilevamento: 1 maggio 2017 – 30 aprile 2018
- b. Valore di riferimento: 3,25 mln di viaggi/mese
- c. Valore obiettivo: 3,30 mln di viaggi/mese
- d. Note:
 - I dati devono essere forniti da Trenord a Regione, entro il 20 maggio 2018, distinti per titolo di viaggio e con riferimento al venduto di tutte le aziende di trasporto lombarde
 - l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).

Nel solo caso in cui non siano disponibili i dati relativi alla customer satisfaction regionale in tempo utile per la deliberazione di adeguamento delle tariffe 2018, i valori obiettivo presi a riferimento risultano i seguenti:

Puntualità: servizi ferroviari: 89,0%
 servizi urbani e interurbani: 99,0%

Frequenza: 7,50 e un indice di soddisfatti pari al 75% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto (con un valore di riferimento 7,3 e un indice di soddisfatti pari al 73%);

Regolarità: 0,75%

Per le customer satisfaction aziendali il valore di riferimento del 95% è riferito alle vetturekm soggette a contratto di servizio (computando però anche i voti di quelle non oggetto di contratto di servizio che venissero forniti).